

**TAR annulla sanzione al.. Carabiniere innamorato!  
Una sentenza che ha destato clamore..**



**T.A.R.**  
**PER LA REGIONE PUGLIA - LECCE**  
**SEZIONE TERZA**  
Sentenza del 30 gennaio 2013

N. 00264/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00222/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2012, proposto da: **Sergio Guarino**, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Santoro, elettivamente domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23;

*contro*

**Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, Ministero della Difesa**, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Lecce, via Rubichi;

*per l'annullamento*

- del provvedimento n. 480/6 – 2011 – SP di prot. del 21 novembre 2011 emesso dalla Legione dei Carabinieri Puglia – Comando provinciale di Lecce, notificato in data 22 novembre 2011;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso l'atto n. 185/6 di prot. del 12 agosto 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l'avv. Santoro per il ricorrente e, nelle preliminari, l'avv. dello Stato Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

**I. Il ricorrente, già Comandante della Stazione dei Carabinieri di Taurisano impugna, unitamente all'atto presupposto d'irrogazione, il provvedimento di rigetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare del "rimprovero" inflitta per la mancata specifica comunicazione della candidatura alle elezioni amministrative nel Comune sede di servizio di persona con la quale intrattiene una relazione sentimentale, avendo, in particolare, lo stesso ommesso, nel trasmettere gli elenchi dei nominativi dei partecipanti alla competizione elettorale, di evidenziare il legame intercorrente con la stessa.**

II. A sostegno del gravame deduce:

- la violazione di legge per il ritardo con cui è stato dato corso al procedimento disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 66/2010, della l. n. 241/1990, dell'art. 748, comma 5, lett. b) del Testo Unico Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e dell'art. 97 Cost.;
- l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità dei presupposti, difetto d'istruttoria, difetto, erroneità, contraddittorietà e genericità della motivazione, violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare e del principio di ragionevolezza.

III. Si è costituita l'Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 28 novembre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

VI. Con i motivi di ricorso la parte lamenta, tra l'altro, il difetto di motivazione sostenendo che il caso all'esame non rientra tra le fattispecie contemplate dal comma 5 dell'art. 748 del d.P.R. n. 90/2010, le sole idonee a legittimare l'irrogazione della sanzione disciplinare, sicché l'Amministrazione sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti.

I motivi sono fondati.

VI.1. Ai sensi dell'art. 748, c. 5, lett. b), del regolamento di disciplina militare, sussiste, infatti, l'obbligo per il militare di dare "sollecita" comunicazione al proprio Comando degli "eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio".

VI.2. Al riguardo si rileva che, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione in merito alla possibile incidenza sul servizio dell'evento in questione e sull'effettiva esistenza di un pregiudizio per il prestigio e il buon funzionamento dell'attività istituzionale.

VI.2.1. Come già statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11 aprile 2009, n. 716 e 13 aprile 2010, n. 921), a fronte di un concetto indeterminato quale quello previsto dalla norma in questione ("gli eventi che possono avere riflessi sul servizio"), al di fuori delle ipotesi in cui l'incidenza sul servizio sia positivamente prevista o sia, comunque, di palese evidenza, spetta all'Amministrazione chiarire in quali termini il fatto occorso al militare possa riverberarsi sul servizio, anche in relazione alla misura della tempestività della relativa comunicazione.

VI.2.2. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una puntuale contestazione degli addebiti necessitava, dunque, dell'indicazione della possibile incidenza sul servizio di un fatto relativo a una vicenda attinente alla vita privata del militare, il legame sentimentale con persona candidata, rapporto interpersonale, peraltro, già conosciuto dal superiore gerarchico.

Si osserva, infatti, come la stessa relazione, già in passato, non fosse stata ritenuta, dall'Amministrazione, ostativa, per il ricorrente, allo svolgimento delle funzioni di Comandante di Stazione nell'ambito territoriale ove la persona interessata svolge la professione di avvocato civilista (pag. 3, provvedimento n. 480/06, gravato).

Invero, la circostanza che tale legame non sia stato considerato, all'epoca, interferente con i compiti istituzionali rende ancor più pregnante l'esigenza di un obbligo motivazionale preciso e circostanziato in occasione del dato fattuale sopravvenuto, ovvero la candidatura.

Posto che la sanzione impugnata si fonda su un unico addebito - la mancata comunicazione di fatti considerati rilevanti per il servizio - ne consegue, nel caso di specie, l'insufficienza dei presupposti fattuali e giuridici a base del potere disciplinare, non essendo dedotta né provata proprio la presunta rilevanza della nuova circostanza fattuale sul regolare espletamento delle funzioni.

VI.2.3. Invero, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero, come nel caso di specie, il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente e sia inficiato da palese irrazionalità (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2011, n. 1982).

VI.2.4. Alla luce dei fatti descritti, il Collegio ritiene, in conclusione, che tale comunicazione, non interessando fatti che l'Amministrazione ha dimostrato essere rilevanti, non fosse dovuta e, pertanto, che la relativa omissione non potesse costituire il presupposto per applicare la sanzione del rimprovero.

VII. Tanto premesso, **il ricorso va accolto** con conseguente annullamento della sanzione impugnata, assorbite le ulteriori censure dedotte.

VIII. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

**Condanna l'Amministrazione soccombente alle spese e competenze di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

Luca De Gennaro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**TAURISANO** I GIUDICI AMMINISTRATIVI DANNO RAGIONE ALL'EX COMANDANTE DELLA STAZIONE SERGIO GUARINO, ORA IN SERVIZIO A GALLIPOLI

# Il Tar bocchia un rimprovero al carabiniere

Non informò il Comando provinciale della candidatura a consigliere comunale della propria fidanzata

**ANTONIO ANCORA**

● **TAURISANO.** Si può essere formalmente rimproverati dai superiori per non aver comunicato che la propria fidanzata si candida alle elezioni? Se sei un carabiniere la risposta è sì, e la vicenda è accaduta un paio di anni fa a Taurisano, in occasione delle elezioni amministrative del 2011. Il protagonista della storia è il maresciallo Sergio Guarino, ora comandante della stazione dei Carabinieri di Gallipoli ma all'epoca comandante a Taurisano, fidanzato da anni con Sonia Santoro, avvocato civilista del posto.

Il problema è sorto quando la sua dolce metà ha deciso di darsi alla politica candidandosi come consigliere comunale nella lista «Uniti per Taurisano». Subito dopo la candidatura del-

la sua fidanzata, infatti, il maresciallo Guarino si è visto recapitare in stazione da parte del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, un provvedimento di «rimprovero» ufficiale per non aver comunicato la candidatura della sua metà nel Comune sede di servizio, «avendo, in particolare, omesso, nel trasmettere gli elenchi dei nominativi dei partecipanti alla competizione elettorale, di evidenziare il legame intercorrente con la stessa».

Il maresciallo Guarino, appena ricevuto il provve-

dimento, ha inviato una lettera di ricorso al Comando provinciale per protestare contro l'ingiusta sanzione. La missiva del militare è



**TAURISANO** Una volta tanto «vincono» le ragioni del cuore

stata rigettata dal Comando provinciale che per tutta risposta, ha avviato un procedimento di trasferimento

nei confronti del militare.

Il maresciallo Guarino, però, ha anticipato i tempi chiedendo egli stesso il trasferimento in altra sede e così è passato da Taurisano a Gallipoli. Il maresciallo, però, ha deciso di rivolgersi ai giudici del Tar di Lecce per farsi annullare la sanzione. E si è fatto difendere - guarda un po' - dalla sua fidanzata, l'avvocato Santoro, per l'appunto.

Il Comando provinciale dei Carabinieri si è costituito in giudizio con l'Avvocatura dello Stato, ma il sottufficiale ha avuto partita vinta. I giudici della ter-

za sezione del Tar, infatti, presieduta da Rosaria Trizzino con giudice estensore Gabriella Caprini, hanno accolto il ricorso del comandante specificando come il rimprovero del Comando provinciale dei Carabinieri «non fornisca alcuna indicazione in merito alla possibile incidenza sul servizio» della relazione fra il maresciallo e la candidata alle elezioni e sull'effettiva esistenza di un pregiudizio per il prestigio e il buon funzionamento dell'attività istituzionale dell'Arma.

Inoltre, i giudici spiegano come «la stessa relazione, già in passato, non fosse stata ritenuta dal Comando provinciale, ostantiva, per il maresciallo, allo svolgimento delle funzioni di Comandante di Stazione nella stessa sede dove la fidanzata svolge la professione di avvocato civilista».